Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 7 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1969, n. **476.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 3 *è sostituito dal seguente:*

« Sarà accordata priorità alle iniziative promosse da cooperative di coltivatori di tabacco e loro consorzi che nel settore della coltivazione consentano di ovviare agli inconvenienti provocati dalla frammentazione produttiva e, nel settore della valorizzazione del prodotto, realizzino programmi di dimensioni adeguate sotto il profilo della economicità e della organicità ».

All'articolo 4, *terzo comma, le parole*: « da organismi cooperativi o da altre forme associative di larga base » *sono sostituite con le parole*: « da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro consorzi ».

All'articolo 4, *quarto comma, le parole*: « ed a singole aziende » *sono sostituite con le parole*: « , ad aziende singole e ad aziende di concessionari speciali singoli o associati, anche mediante concentrazione di impianti, purchè le realizzazioni siano rispondenti per organicità ed economicità ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — GAVA — PRETI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 1° agosto 1969, n. 477.

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, recante variazione della tabella allegato E annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, concernente variazione della tabella allegato *E* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 1° agosto 1969, n. 478.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 le parole: fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *sono sostituite con le parole*: fino al 31 dicembre 1969;

all'articolo 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, *sono sostituite con le parole*: a decorrere dal 1° gennaio 1970;

dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

E' prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni.

Sono altresì prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni;

all'articolo 8 sono aggiunte le parole:

Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento;

dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente articolo 8-bis:

La voce doganale ex 53.02 *a*) « Peli fini o grossolani, in massa; peli fini », inclusa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, nella tabella dei prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio all'importazione ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, è modificata come segue:

Numero e lettera della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di imposta	
		Da restituire sui prodotti esportati	Di conguaglio sui prodotti importati
ex 53.02	Peli fini o grossolani, in massa:		
	ex B. altri:		
	ex II peli fini:		
	a) di coniglio d'angora . .	(*a*) 3,60	(*a*) 3,60
	b) di coniglio (escluso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato . . .	(*a*) 3,60	(*a*) 3,60

(*a*) Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3.

l'articolo 9 è sostituito con il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è abrogato.

Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi, l'imposta generale sull'entrata è dovuta con le modalità e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni;

dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:

Art. 9-bis. — L'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificato dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, e prorogato dal decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155, è sostituito dal seguente:

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti ».

Art. 9-ter. — Le lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) prodotti di cui all'articolo 12, lettera *b*), della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,35 per cento;

b) prodotti elencati nella tabella allegato *b*) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,90 per cento;

c) prodotti elencati nella tabella allegato *c*) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 2,50 per cento »;

l'articolo 10 *è sostituito con il seguente*:

Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis* e 9-*ter* si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative allo accertamento e alla repressione delle violazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE — COLOMBO — PRETI — TANASSI — V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1969.

Modifiche di attribuzioni degli uffici del registro « Atti civili », « Bollo » e « Demanio » di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 19 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1962, registro n. 32, foglio n. 291, con cui furono demandati all'ufficio del registro demanio di Napoli i servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 16 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1968, registro n. 5, foglio n. 320, in virtù del quale l'espletamento dei servizi contabili dell'ufficio del registro demanio di Napoli sono stati attribuiti al servizio autonomo unico di cassa (S.A.U.C.) dell'ufficio del registro atti civili della stessa sede;

Riconosciuta l'opportunità di affidare l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità all'ufficio del registro bollo di Napoli;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1965, registro n. 21, foglio n. 264;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1

Il servizio di accertamento dell'imposta sulla pubblicità è trasferito dall'ufficio del registro demanio di Napoli all'ufficio del registro bollo della stessa sede.

Art. 2

Il servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità è trasferito dall'ufficio del registro atti civili di Napoli all'ufficio del registro bollo della stessa sede.

Art. 3

L'ufficio del registro bollo di Napoli è classificato fra gli uffici di prima categoria.

Art. 4

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° agosto 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 278

(7357)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1969.

Confezione dell'« Asti spumante », ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del relativo disciplinare di produzione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale sono state riconosciute le denominazioni di origine « controllata » dei vini « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti » ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto, in particolare, l'art. 15 del predetto disciplinare secondo cui il « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e l'« Asti spumante » o « Asti » — confezionati con il caratteristico abbigliamento dello spumante — devono essere immessi al commercio nelle tradizionali bottiglie corrispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle *A - SM - S - SG - SP* di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire, in relazione a particolari esigenze di mercato, la confezione del prodotto in bottiglie di forma e capacità diverse da quelle tradizionali;

Vista la domanda del 28 settembre 1967 e successive istanze del 24 gennaio e 10 ottobre 1968, con le quali la S.p.a. Ottavio Riccadonna di Canelli chiede che, per

particolari esigenze di mercato, venga ad essa consentita, in alternativa a quella tradizionale, la confezione dell'« Asti spumante » o « Asti » nella bottiglia di cui ha prodotto il fac-simile e che la ditta stessa ha brevettato il 6 febbraio 1965 con il n. 109346;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

Considerato che sussistono particolari esigenze di mercato per accogliere la domanda prodotta della nominata società;

Decreta:

La S.p.a. Ottavio Riccadonna di Canelli è autorizzata, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Reppublica 9 luglio 1967, a confezionare il vino a denominazione di origine controllata « Asti spumante » o « Asti » nella bottiglia dalla stessa brevettata il 6 febbraio 1965 con il n. 109346, il cui fac-simile è allegato al presente decreto.

Tale autorizzazione, in relazione alle esigenze per le quali viene concessa, ha carattere di generalità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(7075)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa della ditta « Di Lallo Giuseppe e Fratelli », con sede in Paglieta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 690841 del 9 giugno 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della ditta « Di Lallo Giuseppe e Fratelli », con sede in Paglieta (Chieti), via Piana del Mulino;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 e negli anni successivi, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Pescara, e comunicati dalla impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 e negli anni successivi ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa della ditta « Di Lallo Giuseppe e Fratelli », con sede in Paglieta (Chieti), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della ditta « Di Lallo Giuseppe e Fratelli », con sede in Paglieta (Chieti), via Piana del Mulino, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla ditta « Di Lallo Giuseppe e Fratelli », con sede in Paglieta (Chieti), via Piana del Mulino, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(7107)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 111 del 1° febbraio 1966, con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione tra le strade provinciali della strada comunale « San Salvatore in comune di Vico Equense », congiungente la strada statale n. 269 alla strada provinciale San Francesco, attraverso la frazione San Salvatore, della lunghezza di km. 1+730;

Visto il voto n. 276 dell'11 marzo 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, lettera *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « San Salvatore in comune di Vico Equense », congiungente la strada statale n. 269 alla strada provinciale San Francesco, attraverso la frazione San Salvatore, della lunghezza di km. 1+730 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'Ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7167)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 439 del 27 giugno 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha chiesto la classificazione tra le provinciali del tratto di strada « innesto nuova statale Tiberina (progressiva chilometrica 65+920)-innesto strada provinciale Collepepe-Collazzone-Viepri (presso la progressiva chilometrica 67+350 della ex strada statale Tiberina dismessa) »;

Visto il voto n. 459 dell'11 marzo 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che la strada suddetta possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « innesto nuova strada statale 3-*bis*-innesto strada provinciale Collepepe-Collazzone-Viepri », in provincia di Perugia, con uno sviluppo di km. 1+430 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7166)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 26/12464 del 6 giugno 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « di Sciarborasca », dalla progressiva chilometrica 553+100 della strada statale n. 1 (Aurelia) in località San Sebastiano-ospedale psichiatrico-Prato Zanino-Sciarboresca a Cogoleto, dell'estesa di chilometri 8+485;

Visto il voto n. 563 dell'8 aprile 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione della suddetta strada in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada di cui sopra, può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « di Sciarborasca », con uno sviluppo di km. 8+485 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7162)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.
Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada e classificazione a comunale del tratto stesso in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 14 settembre 1966, n. 1620, con il quale l'amministrazione provinciale di Forlì ha deliberato di declassificare da provinciale a comunale

il tratto di strada compreso fra il km. 0+000 ed il km. 0+920 della strada provinciale n. 31 « Flaminia-Conca » attraversante l'abitato di Rimini;

Visto il voto 12 marzo 1968, n. 270, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che il suddetto tratto può, pertanto, essere declassificato dalla categoria delle provinciali e classificato tra le comunali, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada indicato nelle premesse cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Rimini (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7160)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1969.

Sostituzione di due membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 14757 del 16 giugno 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova ha designato l'avv. Gianni Traverso ed il comm. Egidio Ferralasco, quali propri rappresentanti in seno al predetto consiglio, in sostituzione del rag. Filippo Costa nominato vice presidente dell'ente medesimo e dell'avv. Federico De Barbieri, dimissionario;

Decreta:

L'avv. Gianni Traverso ed il comm. Egidio Ferralasco sono nominati membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ed in sostituzione del rag. Filippo Costa e dell'avv. Federico De Barbieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Ministro: TANASSI

(7287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor François-René de Foville, console di Francia a Palermo.

(7190)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Cerere », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1969 il rag. Guido Diana è stato nominato commissario liquidatore della soc. cooperativa « Cerere », con sede in Roma, sciolta ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Domenico Zuccaro, deceduto.

(7170)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di esercizio venatorio della zona 23 in comune di Sefro

Con decreto ministeriale 21 luglio 1969 il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, istituito con decreto ministeriale 28 agosto 1965 fino al 30 giugno 1971, alle specie di selvaggina indicate nel decreto stesso, nella zona sita in comune di Sefro (Macerata) della estensione di ha. 540 circa, i cui confini sono stati delimitati con decreto ministeriale 20 agosto 1959, viene revocato a tutti gli effetti.

(7192)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della Laga, con sede in Teramo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5439 in data 21 luglio 1969, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della Laga, con sede in Teramo, deliberato dal commissario straordinario in data 5 giugno 1964.

(7171)

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con sede in Matera.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5396 in data 21 luglio 1969, sono state approvate, alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con sede in Matera, deliberate dal commissario straordinario in data 3 maggio 1969.

(7172)

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Grosseto

Con decreto n. 19 in data 15 luglio 1969 del Ministro per la agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno censito in catasto del comune di Grosseto, confinante con la particella 21, lato sud del foglio n. 34, della superficie di mq. 3000, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(7173)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1969, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.873.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7300)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1969, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.001.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7279)

Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1969, il comune di Pachino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7277)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1969, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7301)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1969, il comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.930.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7367)

Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1969, il comune di Trinitapoli (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.616.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7278)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1969, il comune di Agnone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.158.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7280)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1969, il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.681.607, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7281)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1969, il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.302.301, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7282)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1969, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 484.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7283)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1969, il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.361.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7284)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1969, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.353.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7285)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1969, il comune di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 347.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7302)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1969, il comune di Martone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.033.426, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7303)

Autorizzazione al comune di S. Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1969, il comune di S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.534.329, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7304)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1969, il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.802.157, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7305)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 20 maggio 1963 dal sig. Moroni Fulvio, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso lo scrutinio di promozione per merito comparativo alla qualifica di capo ufficio di 1ª classe della carriera esecutiva degli operatori di esercizio effettuato dal consiglio di amministrazione il 25 luglio 1962.

(7193)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 20 maggio 1963 dal sig. Montefusco Gabriele, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso lo scrutinio di promozione per merito comparativo alla qualifica di capo ufficio di 1ª classe della carriera esecutiva degli operatori di esercizio effettuato dal consiglio di amministrazione il 25 luglio 1962.

(7194)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al comitato della Croce Rossa Italiana di Firenze ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto 300.10.III.30/4-596 in data 2 dicembre 1968 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione il comitato della Croce Rossa Italiana di Firenze viene autorizzato ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(7266)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1969

1 Dollaro USA	628,62
1 Dollaro canadese	582,525
1 Franco svizzero	145,895
1 Corona danese	83,527
1 Corona norvegese	88,032
1 Corona svedese	121,922
1 Fiorino olandese	173,71
1 Franco belga	12,512
1 Franco francese	126,437
1 Lira sterlina	1503,375
1 Marco germanico	157,05
1 Scellino austriaco	24,354
1 Escudo Port.	22,09
1 Peseta Sp.	9,014

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Spirano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spirano e della Cassa rurale ed artigiana di Valcavallina Borgo di Terzo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Borgo di Terzo, da parte della Cassa rurale ed artigiana di Zanica, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Zanica, con mutamento della denominazione di quest'ultima in quella di Cassa rurale ed artigiana della media bergamasca in Zanica, società cooperativa a responsabilità limitata, ed alla sostituzione dell'azienda incorporante nell'esercizio degli sportelli delle incorporande.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Spirano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spirano (Bergamo), in data 31 marzo 1968, della Cassa rurale ed artigiana Valcavallina Borgo di Terzo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Borgo di Terzo (Bergamo), in data 1° dicembre 1968, e della Cassa rurale ed artigiana di Zanica, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Zanica (Bergamo), in data 7 aprile 1968 e 8 dicembre 1968, relative alla fusione delle tre società, mediante incorporazione delle prime due nella terza;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Spirano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spirano (Bergamo) e della Cassa rurale ed artigiana Valcavallina Borgo di Terzo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Borgo di Terzo (Bergamo), nella Cassa rurale ed artigiana di Zanica, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Zanica (Bergamo) — che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana della media bergamasca in Zanica, società cooperativa a responsabilità limitata — alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. — La cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle aziende incorporande in Spirano ed in Borgo di Terzo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1969

Il Governatore: CARLI

(7306)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a trenta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle categorie per le quali è prevista l'assunzione senza concorso nella qualifica iniziale della carriera esecutiva;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 12 maggio 1969;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica per le mansioni di dattilografo nell'ambito dell'apposito ufficio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della licenza di scuola media — rilasciata da scuola di Stato o parificata — o di titolo equipollente.

Possono essere ammessi al concorso coloro che, essendo in possesso del titolo di studio richiesto, posseggano i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

C) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

D) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, e successive integrazioni;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

L'elevazione di cui al precedente n. 1) si cumula con quelle contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) il limite massimo di età è elevato a quaranta anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento *contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia* ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

6) il limite massimo di età è protratto fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

7) il limite massimo di età è protratto inoltre a cinquantacinque anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per la guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari; per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia); per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini; per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; e per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni e proroghe, che siano disoccupati;

c) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 secondo comma della legge medesima;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, e per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli orfani di guerra;

e) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11, e per gli orfani e le vedove dei caduti del lavoro di cui alla legge medesima.

Si prescinde dal limite di età per i candidati che all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle amministrazioni civili dello Stato, purchè siano in possesso degli altri requisiti.

Si prescinde parimenti dal limite di età per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 e indirizzata all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, via Cesare Balbo, 16 - Roma, dovrà pervenire all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente del timbro a data che verrà apposto in ciascuna di esse a cura dell'ufficio protocollo dell'Istituto.

Delle domande presentate a mano al competente ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) il domicilio ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze durante l'anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i titoli di cui alla lettera *b*) del successivo art. 11 eventualmente posseduti;

10) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

11) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) il proprio espresso impegno di accettare, in caso di nomina, la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui al successivo art. 11.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso anche se dichiarati nella domanda.

I titoli di studio di cui al predetto art. 11 per essere valutati dovranno essere prodotti nelle forme di cui al successivo art. 13.

Non è richiesta la documentazione attestante l'idoneità eventualmente conseguita dagli aspiranti nei concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica per la carriera esecutiva.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

Gli esami consteranno di.

A) due prove scritte, da svolgersi ciascuna nel periodo massimo di sei ore:

1) componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

La prova tenderà ad accertare la capacità del candidato ad esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza;

2) risoluzione di un problema nei limiti del programma di aritmetica e geometria previsto per la prova orale;

B) una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura a macchina di un brano di prosa italiana e nella composizione di prospetti contenenti anche dati numerici;

C) prova orale mediante colloquio vertente sulle seguenti materie:

Aritmetica e geometria:

Le quattro operazioni fondamentali - Massimo comune divisore, e minimo comune multiplo - Principali operazioni sulle frazioni - Sistema metrico decimale - Potenze - Estrazione della radice quadrata - Rapporti e proporzioni;

Enti geometrici fondamentali - Criteri di uguaglianza dei triangoli - Nozioni sull'equivalenza di figure geometriche piane - Teorema di Pitagora - Aree delle superfici delle figure piane - Principali tipi di solidi geometrici - Aree delle superfici dei solidi - Volume dei solidi;

Nozioni elementari di statistica:

Concetto e oggetto della statistica - Unità statistica - Rilevazioni statistiche, modelli di rilevazione - Revisione critica dei dati - Formazione di tavole statistiche - Elaborazione dei dati: Medie, rapporti con particolare riguardo ai numeri indici - Rappresentazioni grafiche;

Nozioni elementari sugli spogli meccanografici:

Codificazione ed altre operazioni relative agli spogli meccanografici - Principali operazioni meccanografiche: perforazione, verifica, selezionamento, tabulazione;

Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo:

Le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi periferici - Le regioni, le provincie, i comuni - Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato - Gli enti parastatali;

Ordinamento dell'Istituto centrale di statistica e sue pubblicazioni;

Ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica - Notizie sulle principali pubblicazioni dell'Istituto - Lettura ed illustrazione dei dati di una pubblicazione dell'Istituto a scelta del candidato.

Il colloquio tenderà a valutare la personalità del candidato nonchè ad accertare nel candidato l'attitudine a disimpegnare le funzioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui al capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova pratica saranno osservate altresì le norme emanate con apposito provvedimento dal presidente dell'Istituto.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica e quella orale non s'intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed in quella pratica.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica nel termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo alla data della relativa comunicazione, i documenti — redatti nelle apposite forme — attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 11.

Per i titoli la commissione esaminatrice disporrà complessivamente di punti tre come segue:

a) punti due per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti dalla media finale dei voti del titolo stesso, a partire da 6,01 e fino al 10. Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio sopra indicato non si dovrà tenere conto delle materie di religione, educazione fisica, canto e condotta;

b) punti uno, al massimo, per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

punti 0,10 per il diploma di istruzione di secondo grado;

punti 0,30 per ogni idoneità conseguita nei concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica per la qualifica iniziale della carriera esecutiva;

punti 0,30 per il diploma di stenografia oppure di stenodattilografia rilasciato da scuole autorizzate.

Art. 12.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto riportato nella prova orale.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

In base alla graduatoria di merito sarà formata la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei dopo i vincitori tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei dopo i vincitori, saranno approvate con deliberazione del presidente dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e saranno successivamente pubblicate all'albo dell'Istituto.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme debitamente autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco.

Il documento suddetto non dovrà essere presentato nel caso in cui sia già stato prodotto. allegato alla domanda di ammissione al concorso, ai fini della valutazione dei titoli prevista alla lettera *a*) del precedente art 11;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 3, produrranno i relativi documenti redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze o precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine del quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine da scrivere. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato, di mutilato o invalido per servizio, e di mutilato o invalido del lavoro, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.) in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia gia stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente art. 13 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati ufficiali aggiunti di statistica in prova e saranno adibiti a mansioni esclusivamente di dattilografia nell'ambito dell'ufficio copia dell'istituto per un periodo non inferiore a venti anni.

L'amministrazione si riserva di inquadrare il suddetto personale in apposito ruolo della carriera esecutiva che potrà essere istituito, ferma restando l'anzianità maturata da ciascuna persona nel ruolo in cui è stata immessa a seguito del presente concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria del concorso, entro il limite di un quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di ufficiale aggiunto di statistica.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di ufficiale aggiunto di statistica. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto, decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1969

Il presidente: de Meo

Allegato

(Schema esemplificativo della domanda
da compilare su carta da bollo da L. 400)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - 00100 - Roma

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a trenta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . .); (2)

2) di essere domiciliato in (3) . . . .

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

5) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

6) di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva (6);

7) di essere in possesso del . . . . conseguito presso la scuola . . . . nell'anno scolastico . . . .;

8) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui alla lettera *b*) dell'art. 11 del bando di concorso: . . . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . con la qualifica di (7) . . . .;

10) di avere prestato servizio presso (8) . . . . dal . . . . al . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

11) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9): . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega alla domanda i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso:

. . . .
. . . .
. . . .

(Data) . . . .

Firma del candidato
. . . . (10)

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari a quale dei titoli indicati nell'art. 2 del bando beneficia dell'elevazione o della esenzione da detto limite.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi. I minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) In caso contrario indichi se è stato dichiarato rivedibile o riformato, se è stato riformato successivamente alla presentazione alle armi, se è stato ammesso al rinvio. Indichi, in ogni caso, l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) *Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato* di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6934)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a sei posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge n. 15 del 4 gennaio 1968, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione ed autentificazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sei posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale (ex coefficiente 157) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dei posti anzidetti ne sono riservati:

a) n. 3 per il conferimento della qualifica di applicato aggiunto in prova;

Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale, di cui ai punti *A*) e *D*) dell'art. 12 del presente decreto, devono superare una prova pratica di dattilografia, come indicato nel punto *B*) dello stesso art. 12;

b) n. 2 per il conferimento della qualifica di steno-dattilografi di 3ª classe in prova.

Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale, di cui ai punti *A*) e *D*) dell'art. 12 del presente decreto, dovranno superare una prova pratica di dattilografia, integrata da una prova pratica di scrittura stenografica, *come indicato nei punti B) e C1) dello stesso art. 12;*

c) n. 1 per il conferimento della qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova.

Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale, di cui ai punti *A*) e *D*) dell'art. 12 del presente decreto, devono sostenere una prova pratica di dattilografia, integrata da una prova pratica su mezzi meccanici come indicato ai punti *B*) e *C2*) dello stesso art. 12.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado, o di uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449.

Gli aspiranti che desiderano concorrere ai posti riservati alla qualifica di steno-dattilografo, di cui al punto *b*) del precedente art. 1, oltre al predetto titolo di studio, debbono possedere anche il diploma di qualifica di steno-dattilografo rilasciato da scuole statali o da istituti legalmente riconosciuti o pareggiati.

Gli aspiranti che desiderano partecipare, invece, al posto riservato alla qualifica di operatore tecnico, di cui al punto *c*) del citato art. 1, oltre al diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, debbono possedere l'attestato professionale di operatore tecnico rilasciato da enti o istituti che organizzano corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) *di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;*

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo-luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere a) e b).

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo, di cui all'allegato *A*, che fa parte integrale del presente decreto, dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale affari generali — Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30. Tale termine decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro, che aspirano a conseguire la qualifica di applicato aggiunto, dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di dattilografia indicata al punto *B*) dell'art. 12 del presente decreto.

Coloro, che aspirano a conseguire la qualifica di steno-dattilografo di 3ª classe in prova, dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di dattilografia, integrata di una prova di scrittura stenografica, come indicato nei punti *B*) e *C1*) dell'art. 12 del presente decreto.

Coloro, che aspirano a conseguire la qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova, dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere al posto riservato per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di dattilografia, integrata da una prova pratica di macchine meccanografiche, come indicato nei punti *B*) e *C2*) dell'art. 12 del presente decreto, precisando all'uopo il tipo di macchina prescelto (Olivetti Bull o Remington, con esclusione di qualsiasi altro tipo di macchine).

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare, nella domanda:

1) nome e cognome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4), hanno diritto ad essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nel quale sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano state concesse amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio posseduto, nonchè il diploma di steno-dattilografia o l'attestato di steno-dattilografia o di operatore tecnico, di cui al precedente art. 2, con la precisa indicazione della data del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto su di esse dal Ministero (Gabinetto).

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Non si terrà conto inoltre, delle domande che non contengano l'indicazione di uno o più requisiti generali, di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circ. n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre

copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 del 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'articolo 7 del presente decreto;

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti poltici stessi;

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dello impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) *prove scritte* (comuni a tutte e tre le qualifiche, di cui al precedente art. 1);

1) componimento di italiano;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale);

B) *prova pratica di dattilografia* (comune a tutte e tre le qualifiche di cui al precedente art. 1);

scrittura a macchina, sotto dettato, di almeno una facciata di foglio formato protocollo, di un brano scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa 30 parole);

C) *prove pratiche speciali*:

1) per coloro che intendono conseguire la qualifica di steno-dattilografo di 3ª classe in prova di cui al punto *B*) del citato art. 1, oltre alla prova pratica di dattilografia di cui al punto *B*) del presente articolo, devono sostenere una prova integrativa di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano, scelto dalla commissione giudicatrice per la durata di circa 10 minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto primo.

2) per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova di cui al punto *C*) dell'art. 1: oltre alla prova pratica di dattilografia di cui al punto *B*) del presente articolo devono sostenere una prova integrativa di esecuzione di operazioni di perforazione, verifica, selezione, inserimento e prova di stampa su macchine meccanografiche di tipo Olivetti Bull o Remington.

D) *prova orale* (comune alle tre qualifiche):

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato. Diritti e doveri dell'impiegato.

2) elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; potenze; massimo comun divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica;

3) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con apposito decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche corrispondenti, membri.

Alla commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, un insegnante di stenografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione e un ingegnere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esperto di macchine meccanografiche.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o qualifica corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale e pratiche saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sara data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia, e quelle integrative di stenografia e sull'uso delle macchine meccanografiche, per i candidati di cui, rispettivamente, ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1, non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva, sarà stabilita:

1) per i candidati alla qualifica di applicato aggiunto in prova, dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punteggio ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto riportato nella prova orale;

2) per i candidati alla qualifica di steno-dattilografo di 3ª classe in prova, della somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, della media dei punti riportati nella prova pratica di dattilografia e in quella integrativa di stenografia, e del voto riportato nella prova orale;

3) per i candidati alla qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova, dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, della media dei punti riportati nella prova pratica di dattilografia e in quella integrativa sull'uso delle macchine meccanografiche, e del voto riportato in quella orale.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria unica di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti, e delle aliquote di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè gli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria unica di merito del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti, per le rispettive aliquote di cui all'art. 1 del bando di concorso, in qualità di applicato aggiunto in prova, di steno dattilografo di 3ª classe in prova, di operatore tecnico di 3ª classe in prova (ex coeff. 157), nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, e conseguiranno, rispettivamente, la nomina ad applicato aggiunto, a steno-dattilografo di 3ª classe e ad operatore tecnico di 3ª classe (ex coeff. 157), se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio dovesse essere ancora sfavorevole, il Ministero dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina nelle rispettive qualifiche, sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Saranno esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Registro n. 9, foglio n. 236

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi) - Via Molise n. 2. - 00187 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . via . . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e, precisamente, a . . . . . posti riservati alla qualifica di . . . . (2).

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i minori di età (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari (5);

e) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .; (è indispensabile la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio);

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso la scuola di . . . . . in data . . . . . .

nonchè del diploma di qualifica di stenodattilografo rilasciato dall'istituto professionale statale di . . in data . . o attestato di stenodattilografo rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di . . in data . ., o dell'attestato di operatore tecnico rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di . . . . in data . . . . . . (6).

Il sottoscritto chiede che vengano inviate eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . . .; e si impegna di comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dello scrivente.

Firma (7)

Visto: per l'autentificazione della firma del sig. . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico, assimilato ai combattenti;

profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

mutilati ed invalidi civili;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . in qualità di . . in servizio a . . . presso . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . . .;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . dall'ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) Il candidato deve chiaramente indicare se desidera partecipare ai tre posti riservati alla qualifica di applicato aggiunto in prova; o ai due posti riservati alla qualifica di steno-dattilografo di 3ª classe in prova; oppure al posto riservato alla qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova, e in tal caso, indicare il tipo di macchina prescelto per la prova pratica.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Tutti i candidati debbono indicare il preciso titolo di studio posseduto, l'istituto presso il quale è stato conseguito e la data del rilascio.

I candidati ai due posti riservati alla qualifica di stenodattilografo di 3ª classe dovranno, inoltre, indicare gli estremi del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale statale, nonchè la data del rilascio; oppure gli estremi dell'attestato di stenodattilografo rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro e dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Il candidato al posto riservato alla qualifica di operatore tecnico di 3ª classe dovrà indicare gli estremi dell'attestato di operatore tecnico rilasciato da corsi liberi professionali per l'istruzione tecnica.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7037)

Concorso a quattro posti di meccanico specializzato permanente, 1ª categoria M (ex coeff. 167), in prova, di cui uno per bilanciaio di precisione, presso l'ufficio centrale metrico, previsto dalla tabella A, annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), e successive modifiche;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232, che stabilisce nella tabella 1, annessa al decreto medesimo, il ruolo organico dei salariati permanenti addetti all'officina dell'Ufficio centrale metrico;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e la modifica dei diritti metrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che alla data attuale è stata coperta l'aliquota dei posti riservati per effetto dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, alle categorie indicate dall'art. 9 della predetta legge n. 482;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a quattro posti di meccanico specializzato permanente, 1ª categoria *M*, (ex coeff. 167), di cui uno per bilanciaio di precisione, presso l'Ufficio centrale metrico previsto dalla tabella *A*, annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quattro posti di meccanico specializzato permanente, 1ª categoria *M* (ex coeff. 167) in prova di cui uno per bilanciaio di precisione, presso l'Ufficio centrale metrico, previsto dalla tabella *A*, annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di licenza elementare e degli altri requisiti previsti dal successivo art. 3.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che non si tratti di mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate e sempre che siano giudicati alla visita medica, di cui al successivo art. 12, fisicamente idonei a disimpegnare, incondizionatamente, tutte le mansioni inerenti alla qualifica alla quale aspirano, fermo restando il diritto dell'amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

5) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35 anni, a meno che il candidato non appartenga ad una delle seguenti categorie, per le quali si prescinde dal limite massimo di età:

a) operai di ruolo o impiegati civili di ruolo dello Stato;

b) operai non di ruolo, cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 167, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale degli affari generali, ispettorato generale del personale, div. II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentato in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito;

9) la qualifica per la quale intendano concorrere;

10) l'opera prestata presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica rivestita e le mansioni esercitate;

11) il tipo di prova d'arte alla quale il candidato intenda partecipare tra quelle indicate nell'art. 14, lettere *a*), *b*) e *c*).

La domanda dovrà inoltre contenere la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo dello stesso, od estratto notarile del documento. Gli operai in servizio presso stabilimenti dello Stato possono produrre, in luogo del documento una copia del foglio matricolare, in bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

b) dichiarazione, in bollo, rilasciata dalla direzione degli stabilimenti meccanici, a convalida delle dichiarazioni di cui al punto 10).

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati,

che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circ. n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) i candidati che siano operai od impiegati civili dei ruolo organici o dei ruoli aggiunti dell'amministrazione dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione;

u) gli operai non di ruolo, cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione presso la quale prestavano servizio, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione, di eventuale conferma e di cessazione del rapporto di lavoro, nonchè le note di qualifica riportate;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, siano incorsi nella destituzione di diritto e coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

La commissione da nominarsi a norma degli articoli 20 e 36, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, per l'accertamento della idoneità fisica e della attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà composta ai sensi dell'art. 11 del regolamento speciale per i salariati dell'officina meccanica annessa all'Ufficio metrico centrale, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1925, dal capo del servizio metrico del Ministero o da un suo delegato, quale presidente, dal capo dell'Ufficio metrico centrale quale tecnico o da un medico designato dal Ministero

Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta commissione, la quale classificherà i concorrenti con un voto espresso in decimi.

Detta commissione esprimerà il suo giudizio redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano, dagli ammessi, essere attribuite in prosieguo di tempo a causa di servizio.

La commissione, infine, dovrà far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza; ai candidati stessi non sono consentite visite di appello.

Art. 13.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata un'altra commissione, la quale a norma dell'art. 21 del citato regolamento, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e del secondo comma dell'art. 11 del regolamento speciale approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1925, sarà composta: dal capo del servizio metrico del Ministero, o da un suo delegato, quale presidente; da un insegnante di macchine di un istituto superiore della Repubblica e dal capo dell'Ufficio metrico centrale in qualità di membri.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o di segretario.

Art. 14.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritta dall'art. 15 lettera *e*) del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà accertata con l'esecuzione di una delle seguenti prove di arte:

a) costruzione e montaggio in opera, su disegno quotato, di una o più parti di ricambio di uno strumento per pesare, con ausilio di macchine utensili comuni (tornio, fresatrice, limatrice, rettificatrice, trapano);

b) riparazione e registrazione di una bilancia di precisione, con sostituzione, ove occorra, di organi di accoppiamento, fino a raggiungere una approssimazione di 1/50.000 del carico, in sensibilità ed esattezza (per il posto di bilanciaio di precisione);

c) riproduzione di una figurazione geometrica, comprendente, o meno, lettere e numeri, su scala da determinare, mediante l'uso di pantografo bi-dimensionale, su parte di ricambio precedentemente allestita con l'ausilio di macchine comuni.

Le tre prove di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), comporteranno anche l'effettuazione delle operazioni di aggiustaggio richieste dalla natura del pezzo da costruire.

Prima dell'inizio delle prove d'arte, i candidati saranno tenuti a dichiarare formalmente di possedere piena perizia sull'uso delle macchine utensili e ad assumere ogni responsabilità per danni alle stesse o alle persone.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione di cui all'articolo precedente, la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento e formando, tra essi, in tal modo, una classificazione preliminare.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Art. 15.

Tanto l'accertamento dell'idoneità fisica che la prova di idoneità tecnica avranno luogo in Roma.

Le date di effettuazione delle prove d'arte saranno comunicate ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza alla prova d'arte, alla data di comunicazione, sarà considerata come rinuncia al concorso.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) passaporto;

6) carta d'identità.

Art. 16.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto assegnato per l'idoneità fisica e di quello assegnato per la prova di idoneità tecnica.

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire i posti messi a concorso è di 12/20 ed i voti parziali per l'idoneità fisica e tecnica che concorrono alla formazione del voto complessivo non possono essere inferiori a 6/10.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 7.

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno osservate le precedenze e preferenze previste dall'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, dall'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e dalle altre disposizioni legislative vigenti.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di meccanico specializzato permanente, 1ª categoria *M* (ex coeff. 167) in prova e conseguiranno la nomina a meccanico specializzato dopo un periodo di prova di 6 mesi concluso favorevolmente.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Agli operai di nuova nomina, che dovranno raggiungere la sede di Roma, ove dovranno compiere il periodo di prova, saranno rimborsate le spese di viaggio per ferrovia dalla sua residenza ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Ai suddetti competerà lo stipendio iniziale previsto per la qualifica iniziale di meccanico specializzato permanente 1ª categoria *M*, (ex coeff. 167), oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento economico in godimento.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1969
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 395

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale degli affari generali, ispettorato generale del personale, divisione 2ª concorsi - Via Molise, 2. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di meccanico specializzato permanente, 1ª categoria *M*, (ex coeff. 167) in prova presso l'officina meccanica annessa all'Ufficio metrico centrale (indicare la qualifica per la quale intende concorrere).

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . .;

d) di non aver riportato condanne penali (3);

e) di essere in possesso della patente di guida di veicoli della categoria *E* portante il numero . rilasciata in data della prefettura di .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara:
di aver prestato servizio militare;
di essere attualmente in servizio presso . .,
di non aver prestato servizio militare perchè:
non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva;
pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di .,
ovvero perchè riformato o rivedibile;

g) aver / non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro è stata determinata dalle seguenti cause .,

h) di aver prestato la propria opera dal . . . al con la qualifica di . . ed esercitando le mansioni di . . presso i seguenti stabilimenti meccanici . . . . denominati e siti in . .,

i) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi degli articoli 3 e 4 del bando, perchè . . . . (4);

. . ., addì . . . .

Firma: . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (5).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 e 4 del bando indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
combattente, militarizzato o assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici e razziali;
colpito da leggi razziali;
dipendente civile di ruolo e non di ruolo del Ministero . . in qualità di . . . . . in servizio presso . . . . . e di essere possesso del libretto ferroviario n. . . ., rilasciato . . .;
sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . . dall'Ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6796)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2018 del 19 maggio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto n. 2624/G del 21 giugno 1968;

Visto il proprio decreto n. 2019 del 19 maggio 1969, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Visto che i dottori Giorgi Severino e Piani Antonio, classificati rispettivamente al 7° e 8° posto nella graduatoria suddetta, hanno rinunziato all'assegnazione della condotta medica di Serrapetrona;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dagli altri candidati idonei;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

Il dott. Nocera Italo è dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Serrapetrona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune suddetto.

Macerata, addì 18 luglio 1969

Il medico provinciale: TEDESCHI

(7156)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.